

ALLEGATO "A" AL N. 17457 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO"**

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede a Torino.

ARTICOLO 3

La Fondazione ha per scopo la promozione degli Studi di storia e di letteratura religiosa in senso rigorosamente scientifico ed è aperta allo studio di diverse espressioni del passato come del presente.

Per realizzare lo scopo la Fondazione promuoverà ricerche, curerà pubblicazioni, attiverà collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzerà dibattiti, seminari di studio e convegni ed assumerà ogni altra iniziativa che risulti opportuna.

La Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a giovani laureati per studi o ricerche di storia o di letteratura religiosa.

La Fondazione non ha scopi di lucro e svolgerà la sua attività nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

ARTICOLO 4

Il patrimonio e le entrate della Fondazione sono costituite:

- dal fondo di dotazione originario conferito dai fondatori;
- da lasciti, da donazioni, da oblazioni e da erogazioni liberali in denaro;
- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi anche con le rendite del suo patrimonio.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

Sono Fondatori non solo i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo, ma anche quelli che successivamente sono riconosciuti tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Comitato Scientifico;
- c) - il Presidente;
- d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di cui:

- tre sono nominati uno per ciascuno dei soci Fondatori Provincia di Torino, Città di Torino e Università di Torino;
- il quarto membro è di diritto del Presidente del Comitato Scientifico;
- il quinto membro è cooptato dai precedenti quattro Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno quattro Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o telefax con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante,

che potrà essere anche un notaio, nominato appositamente dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine: a) - all'approvazione entro il mese di ottobre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;

b) - all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;

c) - agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ed agli investimenti del denaro ricavato;

d) - alla predisposizione di eventuali regolamenti per l'erogazione delle rendite della Fondazione, nonché alla loro modifica;

e) - alla nomina dell'eventuale Direttore della Fondazione, alla sua revoca, ai compiti, alla durata dell'incarico, alle modalità di funzionamento ed alla determinazione dei suoi eventuali emolumenti;

f) - alla determinazione, specificazione e bando delle borse di studio;

g) - alla determinazione del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti e per i membri del Comitato Scientifico;

h) - alla esecuzione di ogni operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) - al riconoscimento di nuovi Fondatori;

l) - alle modifiche del presente statuto;

m) - a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- richiedere almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, alla Città di Torino ed all'Università di Torino il nome di un Consigliere;

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;

- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;

- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;

- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente il quale, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Presidente.

ARTICOLO 10

Il Comitato Scientifico è composto a scelta del Consiglio di Amministrazione da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.

Sono membri di diritto del Comitato il Rettore Magnifico dell'Università di Torino o suo delegato ed i soci Fondatori prof. Franco BOLGIANI, prof. Giorgio CRACCO, prof. Carlo OSSOLA e prof. Francesco TRANIELLO.

I cinque membri di diritto cooptano a maggioranza e per la durata di anni cinque altri due od altri quattro membri a seconda del numero, che, anche in tempi successivi, verrà a loro comunicato dal Consiglio di Amministrazione.

Quando uno dei quattro soci fondatori, membro di diritto, cessa di far parte del Comitato per qualsiasi motivo, gli altri provvederanno a sostituirlo nominando un altro membro che diventerà membro di diritto del Comitato.

Il Comitato nomina nel suo ambito un Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

ARTICOLO 11

Il Comitato Scientifico:

- fornisce annualmente al Consiglio di Amministrazione indicazioni orientative per la predisposizione del programma di attività della Fondazione;
- formula pareri sul programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonchè sulle iniziative di particolare rilievo e in generale sull'attività della Fondazione;
- concorre a definire criteri di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi generali nonchè sui risultati delle attività;
- individua ed assegna le borse di studio;
- approva i documenti e gli studi che la Fondazione intende pubblicare;
- esercita ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, designati dai Fondatori.

I membri del Collegio eletti sceglieranno nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

In caso di estinzione i beni residuali saranno destinati, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, al soddisfacimento delle finalità che caratterizzano la Fondazione.

ARTICOLO 14

Per la prima volta, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Consigliere Cooptato, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei membri e del Presidente del Comitato Scientifico e dei Revisori dei Conti viene effettuata dai Fondatori nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 11 -01 - 2013

F.ti: Giovanni ZANETTI

ALFARANO Anna

Daniela ALFARANO

Andrea GANELLI